

Legge regionale 30 gennaio 1989 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 11/11/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

Art. 4

Ammontare complessivo dei trasferimenti agli entilocali in attuazione dell' art. 54 dello statuto speciale di autonomia e della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10(programma 0.6.2.)

1. In attuazione dell' articolo 54 dello statuto speciale di autonomia, nonché in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, agli enti locali viene assegnata - con le modalità previste dall' articolo 66, commi 2 e 3, della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 - la somma complessiva di lire 89.500 milioni, per l' anno 1989, cui si fa fronte:

a) per lire 87.000 milioni con fondi regionali, da trasferirsi alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane secondo quanto previsto dai successivi articoli 5, 6, 7 e 8, comma 2;

b) per lire 2.500 milioni con fondi statali, da trasferirsi alle Comunità montane secondo quanto previsto dal successivo articolo 8, comma 3.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, lettera a), è autorizzata, per l' anno 1989, la spesa di lire 87.000 milioni, il cui onere fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.

3. Per le finalità di cui al precedente comma 1, lettera b), vengono destinati alle Comunità montane i fondi assegnati dallo Stato - ai sensi dell' articolo 3, comma 1, e dell' articolo 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752 - in relazione alle materie trasferite con gli articoli 52, comma 1, e 53, commi 1 e 2, della citata legge regionale n. 10 del 1988, per un ammontare pari a lire 2.500 milioni. Detti fondi vanno iscritti, ai sensi dell' articolo 11, commi 5 e 6, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, al capitolo 1774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.